



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PALERMO
SEZIONE MISURE DI PREVENZIONE

Il Tribunale di Palermo, sezione misure di prevenzione, composto dai Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|---------------|
| 1) Dott. Cesare Vincenti | Presidente; |
| 2) Dott. Guglielmo Nicastro | Giudice rel.; |
| 3) Dott. Emilio Alparone | Giudice; |

riunito in camera di consiglio sulla proposta del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, datata 12.11.2008, per l'applicazione delle misure di prevenzione del sequestro dei beni, in funzione della successiva confisca, e della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, avanzata nei confronti di **Martello Mario**, nato a Palermo il 12.02.1946, in atto detenuto;

letti gli atti del procedimento n. 327/08 R.M.P.;

letto il proprio precedente decreto del 29.12.2008 ed i successivi decreti di proroga dell'efficacia della misura della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni dell'impresa di cui *infra*;

sentite le conclusioni del P.M., della difesa del proposto e dell'interveniente e sciolta la riserva formulata all'esito dell'udienza camerale di discussione, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con il suindicato decreto questo Tribunale disponeva il sequestro del 45% dell'impresa individuale "Occhialeria Borruso", intestata a Borruso Giovanni (BRRGNN59S28G273O) e con sede in Palermo alla via Aurispa n. 117, nonché la misura della sospensione temporanea dall'amministrazione di tutti i beni aziendali della predetta impresa, precisando che l'eventuale confisca, *ex art. 3 quinquies*, avrebbe riguardato (per come indicato in proposta) una quota pari al 55% dell'intero complesso aziendale.

Veniva invece rigettata la richiesta di applicazione della misura *ex art. 3 quater* avanzata nei confronti delle restanti società indicate in proposta.

Al riguardo si richiamava che con decreto di questo Tribunale n. 189/93 R.M.P. del 21.10.1994 (definitivo il 30.10.1996) era stata già applicata al prevenuto, Martello Mario, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con l'obbligo di soggiorno nel Comune di Palermo, per la durata di anni tre e mesi sei,

disponendosi contestualmente la confisca di alcuni beni allo stesso riconducibili, ed in particolare della quota del 45% del capitale sociale spettante alla di lui moglie (Carnovale Maria Giovanna) nella società "Occhialeria Borruso Giovanni s.a.s.", nonché del saldo attivo di un deposito bancario e di un rapporto di borsa titoli contenente due B.O.T..

Tale misura personale non risultava ancora eseguita, in ragione del perdurante stato di detenzione del Martello, per come segnalato nella nota dell'Ufficio Misure di Prevenzione della Questura datata 17.07.2008.

Già sottoposto in passato ad altre misure di prevenzione (nel 1977 e nel 1986), il giudizio di pericolosità sociale espresso nei confronti del predetto si era basato sui gravi reati dallo stesso commessi tra gli anni '80 e '90, accertati con sentenze di condanna passate in giudicato, ed in particolare: in data 30.01.1992 diveniva irrevocabile la sentenza emessa nei di lui confronti, in data 16.12.1987, dalla Corte di Assise di Palermo (parzialmente riformata dalla Corte di Assise di Appello in data 10.12.1990), di condanna alla pena principale di anni sei di reclusione per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso; in data 25.07.1997 la Corte di Assise di Palermo lo condannava alla pena dell'ergastolo (tale sentenza è divenuta irrevocabile il 22.06.2001) per il reato di omicidio, sulla base, fra l'altro, delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia Di Maggio Baldassare, che lo aveva indicato come uomo d'onore della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, e soprattutto come colui che aveva sparato, uccidendolo, a Baio Rosario.

Il Martello è stato indicato come uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Jato anche da altri collaboratori di giustizia, tra i quali Marchese Giuseppe e Mutolo Gaspare.

Sulla scorta di quanto testé rilevato il sequestro è stato decretato in forza dell'art.2 *ter*, comma sesto, della legge 31.5.1965, n. 575, che prevede che i provvedimenti previsti nel presente articolo possono essere adottati, su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione della misura di prevenzione, ma prima della sua cessazione. Sulla richiesta provvede lo stesso Tribunale che ha disposto la misura di prevenzione, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni di cui al precedente comma.

Il Tribunale può quindi ordinare il sequestro dei beni dei quali, la persona nei cui confronti è stata applicata la misura di prevenzione non ancora cessata, risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscono il reimpiego.

Ciò detto, per come già in parte osservato in fase cautelare, nell'ambito del procedimento penale (n. 5386/06 R.G.N.R.) instaurato nei confronti di Vassallo

Giovanni Francesco (cl. 1951) e Pitti Nicola Alessio (cl. 1973), indagati per i reati di cui agli artt. 110 e 12 *quinquies* D.L. 8.6.1992 n. 306, a seguito di una perquisizione domiciliare disposta in data 27.4.2006 venivano sequestrate due lettere manoscritte (una delle quali datata "novembre 2005"), con differenti grafie ma con identico tenore ed identici mittenti e destinatario, delle quali il Pitti non era stato in grado di giustificare la provenienza.

Dal tenore di queste missive emergeva: che il mittente era un detenuto ergastolano che rimproverava ad un proprio socio prestanome diverse irregolarità nella gestione e nella ripartizione degli utili relativi ad un negozio di ottica, acquistato in società diversi anni prima e sito in Palermo in via Aurispa, intestato al socio e da questi gestito durante la detenzione del primo; che il prestanome, approfittando della condizione di restrizione della libertà personale del socio occulto detenuto, avrebbe, sempre a dire di quest'ultimo, accresciuto il passivo e minimizzato artatamente l'attivo aziendale per arricchirsi ai suoi danni; che presso tale negozio lavorava, in qualità di commessa, una nipote del detenuto di nome "Valentina"; che con questa illecita gestione il socio prestanome aveva, recentemente, acquistato altri due negozi di ottica in Palermo, siti in via Roma ed in via Lazio, ristrutturando anche la propria abitazione ed acquistando inoltre un box, una villa in Carini, un appartamento in via Aurispa, mobili nuovi, automobili lussuose ed altre utilità.

Nella seconda missiva l'ergastolano tornava a contestare l'operato del socio e gli intimava, con toni poco amichevoli, di fare avere a sua moglie, con urgenza, la somma di € 653.539,95.

Dalle indagini svolte dalla D.I.A. di Palermo "l'ergastolano" è stato identificato nell'odierno proposto Martello Mario ed il "socio-prestanome" sarebbe Borruso Giovanni, nato a Palermo il 28.11.1959 ed ivi residente in via Vito Fazio Allmayer nr. 4, imprenditore commerciale nel settore ottico.

Per come indicato nelle citate missive il Borruso è risultato in effetti titolare della omonima ditta individuale esercente "negozio di ottica", con punto vendita in Palermo via Aurispa 117 (ex "Occhialeria di Borruso Giovanni SaS", con la stessa sede in via Aurispa 117), nonché della società "Occhialeria Borruso s.a.s.", con punti vendita in via Lazio 62/d ed in via Roma n. 38.

La di lui moglie, Colombo Antonella Patrizia, nata a Gallarate (VA) il 03.09.1961, è risultata titolare di un altro negozio di ottica denominato "Occhialeria Colombo s.a.s.", sito in via Leonardo da Vinci n. 170.

Il Martello, sino all'anno 1976, aveva esercitato l'attività di gioielliere, con esercizio commerciale aperto al medesimo indirizzo di via Aurispa n. 117.

Sempre in questi locali, a decorrere dal 24.10.1983, era stata avviata l'attività commerciale della società "Ottica Aurispa di Borruso Giovanni s.a.s."

Con decreto di questo Tribunale del 12.2.1986 veniva disposta la confisca della quota di pertinenza di Carnovale Maria (pari a nominali lire 900.000) nella predetta società.

A seguito della definitività della confisca, e precisamente con atto notarile del 17.12.2002, l'amministratore finanziario, previa autorizzazione della Filiale di Palermo dell'Agencia del Demanio, cedeva e trasferiva la quota confiscata, in favore di Borruso Giovanni, per un prezzo pari a sette milioni di vecchie lire.

Conseguentemente si verificava lo scioglimento della società, difettando la pluralità dei soci, e l'impresa di fatto si trasformava, continuando ad operare nella attuale forma individuale, a nome del Borruso.

Tornando alle più recenti emergenze acquisite nel procedimento penale, va evidenziato che dalle intercettazioni successivamente captate sull'utenza telefonica fissa del negozio di via Aurispa, e dall'attività di pedinamento a riscontro effettuata, emergeva che vi lavoravano le due figlie del Martello, Marianna e Flaminia, nonché il fidanzato della prima, tale Ciaccio Giovanni.

In altre nove missive del giugno – novembre 2006 traluceva che i congiunti del Martello si erano attivati per riscontrare contabilmente le pretese creditorie dal medesimo avanzate nei confronti del Borruso.

In altra conversazione intercettata in data 24.06.2006 la moglie del Borruso, dialogando con tale Pellitteri Giuseppe, affermava, tra l'altro: che il negozio "Colombo" sito in questa via Leonardo Da Vinci era esclusivamente suo, mentre i punti vendita di viale Lazio e di via Roma nonché la società "Vision" appartenevano al 50% a lei stessa ed al marito, mentre il negozio di via Aurispa era esclusivamente del consorte; che lei stessa ed il marito "erano andati avanti grazie all'aiuto di Mariella (Martello) e del marito" ma che i rapporti con gli stessi si erano già da tempo deteriorati.

Il collaboratore di giustizia Brusca Giovanni (nel verbale di interrogatorio del 5.7.2007) riferiva di aver conosciuto tanto Martello Mario, indicato come uomo d'onore di San Giuseppe Jato, che il Borruso.

Ricordava che quest'ultimo gli era stato presentato dallo stesso Martello alla fine degli anni '80.

Poco dopo i due "si erano messi in società", aprendo un negozio di ottica in via Aurispa, nel quale lo stesso Brusca si era poi recato, ottenendo dal Borruso grossi sconti sull'acquisto di occhiali.

Soggiungeva che il Martello gli aveva riferito che il Borruso era una "persona a sua disposizione", di tal che lo stesso Brusca si era adoperato (all'uopo contattando Raffaele Ganci, "competente" nel quartiere Noce per l'imposizione del *pizzo*) per non far pagare al Borruso il *pizzo* per il negozio.

Ricordava, ancora, di aver appreso che verso il 1994 i rapporti tra il Martello ed il Borruso si erano incrinati ("*per dei conteggi*" "*perché a quanto pare c'era problema*

dell'affitto, perché l'affitto della casa, e la proprietà era di Martello") e che il secondo aveva iniziato a nascondere al primo gli effettivi ricavi aziendali.

Ebbene, ad ulteriore conferma di quanto già emerso e della sostanza di quanto narrato dal Brusca, va rimarcato che in altra più recente conversazione captata in data 29.4.2008, una delle figlie del Martello (Marianna) chiedeva ad una dipendente della "L.C.S. Group s.r.l." di farle avere copia della contabilità dell'esercizio commerciale del Borruso relativa agli anni 2005 - 2006.

In data 5.5.2008, ore 20,06, veniva quindi captata (sull'utenza telefonica fissa del negozio di via Aurispa) una significativa conversazione direttamente intercorsa tra il Borruso e l'odierno prevenuto, il quale rimproverava nuovamente al primo di aver commesso diverse irregolarità nella gestione aziendale e nella suddivisione degli utili relativi alla ditta di via Aurispa.

Nel corso del dialogo, sempre in relazione alla restituzione di utili che il Martello pretendeva, il Borruso si mostrava accomodante e facendo riferimento agli importi quantificati dal consulente, così, fra l'altro, si esprimeva: *"Ha annullato tutte le cose dice che siamo di nuovo al 45 e 55"*, e poco più oltre, *"E ha tagliato si devono rifare di nuovo tutti i conti al 45 e al 55"*.

Ad avviso del Collegio, le superiori emergenze, non contraddette da idonee allegazioni difensive ed anzi avvalorate dagli ulteriori e convergenti dati anche patrimoniali, poco più oltre evidenziati, confermano quanto ritenuto in fase cautelare, ovverosia che l'impresa individuale "Occhialeria Borruso", intestata a Borruso Giovanni, non è nella esclusiva disponibilità di quest'ultimo, ma è stata dal medesimo gestita sin dall'inizio del suo operare anche per conto del Martello, tuttora socio occulto per una quota ideale pari al 45%, esattamente corrispondente alla frazione di capitale sociale già in precedenza confiscata.

All'inizio della gestione giudiziale è stata riscontrata la circostanza che le figlie del Martello, Flaminia e Marianna, lavorano nell'esercizio commerciale con qualifica di impiegate e mansioni di ottico, con contratto di lavoro a tempo pieno: la prima, formalmente assunta in data 21.2.2007; la seconda, in data 28.10.2004 (come può notarsi il dato collima con quanto lamentato dal Martello nella prima missiva sopra citata).

L'attività commerciale è risultata esercitata in un locale di proprietà delle stesse sorelle Martello, giusta contratto di locazione stipulato fra le medesime ed il Borruso Giovanni, registrato in data 30.1.2004, ad un canone mensile ora asceso ad € 713,65 (dall'informativa D.I.A. del 24.3.2009 risulta che con atto notarile del 7.12.1990 Martello Rosa Orsola, sorella del proposto, donava alle nipoti Martello Flaminia e Martello Marianna il predetto locale commerciale di via Aurispa 117, esteso circa 40 mq.).

Nella voce di bilancio "prelevamenti del titolare" sono risultate appostate le somme di € 1.126.711 al 31.12.2008 e di € 1.282.150 al 31.12.2007.

Si tratta di un credito aziendale nei confronti del Borruso, che in più annualità, a decorrere dall'anno 2004, ha effettuato prelevamenti di denaro contante, in c/utili, dalla cassa aziendale (dall'esame sommario della posta sono stati estratti i seguenti valori: € 415.921, nel '04; € 266.000 nel '05; € 325.000 nel '06; € 160.770, nel '07; € 25.352, nel '08).

E' stata pure riscontrata una situazione di deficit finanziario imputabile unicamente a questi continui ed ingenti prelievi del titolare, stante il fatturato ed il buon avviamento dell'azienda.

Nella citata informativa della D.I.A. si legge che le sorelle Martello hanno convissuto con il padre sino al 12.6.1992, data in cui il medesimo ha iniziato a scontare un periodo detentivo per la pena dell'ergastolo, protrattosi sino al 29.1.2008, allorquando è stato dimesso dalla Casa di Reclusione di Milano Opera, per differimento, per ragioni di salute, dell'esecuzione della pena nelle forme della detenzione domiciliare.

In atto lo stesso si trova ristretto in detenzione domiciliare presso l'abitazione in Palermo, via Delle Canarie n. 16, ove convive con le figlie.

Ebbene, l'esistenza del rapporto societario occulto intrattenuto tra il Martello ed il Borruso sin dalla costituzione della società "Ottica Aurispa di Borruso Giovanni & C. s.n.c.", che traluce con nitidezza da tutte le emergenze sopra riportate, è stata ritenuta anche in una recente ordinanza custodiale emessa nei confronti del Borruso.

Ed infatti il G.I.P. del Tribunale di Palermo, con ordinanza emessa in data 3.7.2009, ha applicato al Borruso la misura cautelare degli arresti domiciliari, emettendo contestualmente decreto di sequestro preventivo, *ex artt.* 321 c.p.p., 12 *sexies* L. 356/92, sulla ditta individuale qui in esame.

In particolare al Borruso è stato contestato il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 648 *bis* c.p., per avere sostituito denaro di provenienza delittuosa di pertinenza di Martello, investendo tale somma nella predetta ditta, che intestava a sé stesso, pur costituendo una società di fatto nella misura del 55% per sé e del 45% per il Martello, al quale consegnava periodicamente il frutto del denaro investito (in Palermo dal mese di ottobre del 1983 sino alla data odierna).

I gravi indizi in ordine alla ricorrenza di tale delitto sono stati desunti dagli stessi elementi sopra riportati.

Rinviando per il resto a tutto quanto ivi osservato, mette conto rimarcare alcuni aspetti ed i relativi e condivisibili rilievi sugli stessi espressi.

Quanto agli elementi ricavati dalle lettere manoscritte rinvenute nell'autovettura di Pitti Nicola Alessio, giova richiamare che, in effetti, nella prima missiva del novembre 2005 si trova in dettaglio ripercorsa tutta la storia del travagliato rapporto societario intrattenuto dal Martello, il quale scrive al Borruso, con riferimenti precisi e circostanziati all'andamento aziendale.

Ivi si legge, fra l'altro: che nel settembre '99 Marianna Martello iniziava a lavorare presso il negozio ("*Ho mandato marianna da te, primo per impararsi, e lavorare, nel settembre*

99 e secondo motivo perché serviva un'altra impiegata visto che c'era solamente Valentina, tanto è vero, che il lavoro era di già tanto, e i clienti facevano la fila per entrare, quindi a te faceva comodo un'altra impiegata, tanto è vero, che poi è venuta a lavorare anche Annalisa"); che "a forza" la stessa era stata poi "messa in regola" e che per "ripicca" il Borruso si era fissato uno stipendio mensile di 4.000 euro, infrangendo il patto di suddivisione paritaria degli utili in precedenza siglato ("prima hai detto che tu ti sei preso 4.000 euro al mese perché forzatamente hai messo in regola a Marianna, quindi per ripicca ai fatto questo, e questo secondo te è giusto, poi rigiri la palla, e dici, che ci dai il 50% a noi, come ce lo dai il 50% a noi se tu da gennaio a oggi ti prendi in più 4.000 euro fissi al mese, e la rimanenza la dividi in 2 parte").

Vi sono anche dei precisi riferimenti ad una politica di sconti ed al "nero" fatto dal Borruso per occultare gli utili realizzati nonché all'offerta, comunicata a Martello Marianna, di stabilire una quota mensile fissa da corrispondere al Martello ("a maggio ai detto a marianna, di farmi stabilire una somma mensile, così non si fanno tanti conteggi, io ho fatto finta di non capire, dove volevi arrivare tu, con la tua furbizia vorresti fare, come dice tu e la tua testa e fare tutto mio buttandomi fuori, stai ben certo che in qualsiasi momento, noi faremo i conti, a partire dal 1992").

In riferimento agli indizi tratti dall'esame delle missive spedite dal Martello alla moglie nel periodo giugno - dicembre '06, nell'ordinanza è stato a buona ragione sottolineato quanto in merito osservato nella richiesta del P.M. in sede, e cioè che in quelle lettere il Martello sollecitava i suoi familiari ad aggiornarlo costantemente in merito alla completa contabilità (introiti, corrispettivi e spese) dell'attività economica esercitata da "Giovannello".

Si è quindi osservato che dal contenuto delle lettere traspare come il Martello "riceva una dettagliata rendicontazione dell'attività del negozio di via Aurispa dai familiari, alcuni dei quali dipendenti presso il predetto esercizio commerciale, e di come, sulla base di quei dati, Martello formuli le sue rivendicazioni nei confronti di "Giovannello", ovvero Borruso Giovanni".

Quanto alle conversazioni telefoniche captate sulle utenze in uso al Borruso Giovanni e alla di lui moglie, nell'ordinanza custodiale si legge che "in data 3 maggio 2008 in occasione del compleanno della madre Carnovale Maria Giovanna, Marianna Martello si era recata presso l'abitazione ove era ristretto il padre, consegnandogli la documentazione tanto attesa. Tali dati si saldano con una conversazione intercettata in data 5 maggio 2008. Quel giorno, alle ore 20.06, Martello Marianna contattava telefonicamente Borruso Giovanni sull'utenza installata presso il negozio di via Aurispa 117, passando poi l'apparecchio al padre Mario per proseguire la conversazione. In quella circostanza, il Martello rimproverava in maniera vigorosa l'interlocutore, accusandolo di aver commesso diverse irregolarità nella gestione e nella distribuzione degli utili relativi alla loro ditta. Borruso confermava esplicitamente di

essere in società con il Martello, indicando le quote di appartenenza rispettivamente del 45 e del 55%, invitando il Martello ad indicare gli eventuali errori nelle operazioni di conteggio e proponendo la nomina di un nuovo consulente fiscale di sua fiducia. Martello concludeva la conversazione, ribadendo, anche con tono minaccioso, l'irregolarità della contabilità (M: *ti faccio avere il...lo specchietto io*; G: *Aspetta così gli dico senti c'è questo discorso io penso che io non ho fatto niente mi vuoi dire per favore cosa è successo*; M: *Ti faccio avere questo specchietto e questo e come anticipo*; G: *Che vuoi dire anticipo eh...non ci sono problemi lei soltanto deve fare una cortesia il 2007 questo che gli ha salito*; e così ancora, poco più oltre, M: *Prima tu hai fatto un conto tu hai fatto un conto*; G: *Eh*; M: *Che partiva dal 94*; G: *Ha annullato tutte le cose dice che siamo di nuovo al 45 e 55*; M: *Si...quindi...quindi*; G: *E ha tagliato (incomprensibile) si devono rifare di nuovo tutti i conti al 45 e al 55*"; per il resto si rinvia alla lettura dei passi del dialogo in dettaglio riportati alle pagine 24 – 28 dell'ordinanza).

Sulla scorta di queste plurime emergenze il G.I.P. ha conclusivamente ritenuto che, "Borruso, per consentire al Martello di riciclare i proventi delle proprie attività illecite svolte da associato mafioso, ha costituito con lui una società di fatto ed occulta, premurandosi di adempiere poi al versamento periodico - ed in proporzione alla sua quota - al Martello delle somme frutto della società, e provvedendo a reinvestirne parte del ricavato in altri esercizi commerciali", ed ancora, "se Borruso ha gestito direttamente il suddetto esercizio commerciale, Martello ha conservato la quota del 45%, pretendendo, anche ossessivamente dal socio, anche per il tramite delle figlie e del genero, impiegati nelle varie aziende del Borruso, delucidazioni e spiegazioni sulla gestione dell'esercizio commerciale di via Aurispa nr°117, sugli incassi giornalieri annotati nei corrispettivi, sulle fatture, sugli sconti praticati ai clienti, sui bilanci e sulla ripartizione degli utili".

Tanto premesso, dall'esame congiunto e critico delle superiori emergenze si inferisce che sino all'epoca dell'avvenuto sequestro (in tal senso è davvero emblematica la recente conversazione da ultimo citata) il Borruso ha gestito l'impresa individuale omonima di via Aurispa 117 in autonomia operativa, ma riconoscendo, ancora di recente, l'antico patto stipulato con il Martello, con il quale ha continuato ad intrattenere un rapporto societario occulto, del quale sono nitidamente emersi gli esatti contorni economici.

Tutti i dati raccolti convergono in questa direzione, mentre a suffragio di una alternativa ipotesi le memorie difensive in atti depositate nell'interesse del proposto e del Borruso, non forniscono allegazioni di segno contrario, accompagnate da una logica e convincente spiegazione idonea a confutare l'assunto accusatorio, che non può rinvenirsi nella asserita inconciliabilità tra il patto societario di cui si è detto e l'acquisto da parte del Borruso della quota societaria già confiscata, con la conseguente, sostanziale, trasformazione dell'impresa, da societaria a individuale.

Potrebbe, invero, essersi trattato di un'operazione di mutamento solo formale della veste dell'impresa, magari ispirata proprio dall'intento di occultare l'intesa a suo tempo siglata, in un periodo nel quale nessuna significativa emergenza era stata raccolta sul conto del Borruso.

Del pari, anche alla luce dei rilievi in diritto che poco oltre si faranno, non è nemmeno rilevante nel caso di specie la verifica sulla eventuale proporzionalità tra i redditi dichiarati dallo stesso Borruso e gli investimenti aziendali ed immobiliari dal medesimo effettuati ed analizzati tanto nella relazione di consulenza tecnica a firma del consulente del P.M., dott. Elio Collovà, quanto nella relazione di consulenza tecnica, a firma del dott. Corrado Castagnetta, depositata in atti dalla difesa.

Semmai, se da un lato non è stata offuscata la pregnante valenza indiziaria a carico delle emergenze allegare dal proponente, dall'altro nemmeno può sottacersi che i cospicui prelevamenti di denaro contante dalla cassa aziendale, effettuati dal Borruso dal 2004 in poi (unitamente, peraltro, alle ulteriori criticità gestionali ed alla scarsa attendibilità della contabilità aziendale, prospettati nella relazione di consulenza tecnica del P.M.), militano per una gestione anomala ed opaca dell'impresa, astrattamente collimante con un rapporto societario occulto (in ordine a questi prelevamenti non si rinvergono controdeduzioni nella relazione di consulenza tecnica, a firma del dott. Corrado Castagnetta).

Se così è, può ritenersi che l'impresa del Borruso ha continuato ad operare anche grazie ai capitali a suo tempo apportati nelle casse aziendali dal socio Martello, la cui provenienza in difetto di qualsivoglia allegazione difensiva in merito offerta, e tenuto conto della confisca già in passato disposta nei confronti dello stesso Martello, è ignota e dunque ingiustificata.

L'obiettivo commistione tra le attività del Martello, sottoposto a misura di prevenzione e definitivamente condannato quale associato mafioso, e l'attività d'impresa del Borruso è anche avvalorata dai rapporti di lavoro e di affitto intercorsi tra quest'ultimo e le figlie del primo.

Orbene, in ragione dell'accertata esistenza tra il Martello ed il Borruso di una società occulta, con quote, rispettivamente, pari al 45 e 55% del complesso aziendale dell'impresa individuale omonima gestita dal secondo, deve disporsi la confisca dell'impresa nella sua interezza, e precisamente: la quota imputabile al Martello, ai sensi dell'art. 2 *ter* L.575/65, perché acquisita con capitali di provenienza ignota ed ingiustificata; la quota imputabile al Borruso nonché l'intero complesso aziendale dell'impresa, quale frutto e reimpiego di attività illecite, *ex art. 3 quinquies* L. 575/65.

Ed invero con quest'ultima norma è stata introdotta una misura dalla quale può scaturire una confisca diversa da quella di cui all'art.2 *ter*, perché non diretta a contrastare la pericolosità sociale di un soggetto risultato *dominus* di una attività d'impresa, da ritenersi illecita in quanto alimentata con capitali sproporzionati ai

redditi dichiarati e/o esercitata con modalità illecito – mafiose, ma finalizzata ad espungere dal sistema l'impresa in quanto risultata di per sé illecita.

A questa specifica funzione assolvono le misure patrimoniali di cui agli articoli 3 *quater* e 3 *quinqües* della L. 575/1965 (ivi inserite dall'art. 24 del D.L. 8.1.1992, n. 306, convertito nella L. 7.8.1992, n. 356).

Ed infatti presupposto per l'applicazione di tali misure è che vi siano sufficienti elementi per ritenere che l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, benché "libero" possa comunque agevolare l'attività di persone nei cui confronti è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione di cui all'art. 2 legge citata, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui agli artt. 416 *bis*, 629, 630, 644, 648 *bis* e 648 *ter* c.p..

Quindici giorni prima della scadenza della sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni il Tribunale delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta, ovvero la confisca dei beni che si ha *motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego* (art. 3 *quinqües*, comma 2°).

Tali misure possono dunque scattare soltanto allorché (come verificatosi nel caso di specie) difettano nei confronti dell'esercente l'attività economica i presupposti per l'applicazione diretta della misura di prevenzione personale ovvero della confisca *ex* art. 2 *ter* dell'attività d'impresa perché comunque soggetta alla tirannia di un indiziato mafioso proposto per misure di prevenzione¹.

Gli istituti in questione riguardano, perciò, delle attività economiche esercitate con modalità, anche del tutto lecite, da imprese che, pur non essendo nella disponibilità nemmeno indiretta di soggetti di pericolosità sociale qualificata, sono comunque in grado di offrire un contributo agevolatore in favore dei medesimi.

L'autonoma mafiosità che l'imprenditore individuale, non vittima del sodalizio mafioso, finisce inevitabilmente per manifestare ove inizi personalmente ad operare per agevolarlo, circoscrive l'operatività di tali misure in riferimento al caso dell'imprenditore individuale.

Non a caso l'ipotesi più affiorata nel diritto vivente è quella delle imprese societarie appartenenti a società di capitali, per le maggiori possibilità di occultamento dell'agevolazione che tali tipi societari offrono a chi voglia avvalersene².

¹ A quest'ultimo riguardo è significativo che nel comma secondo dell'art.3 *quater*, laddove è dettata la disciplina del provvedimento di sospensione provvisoria dall'amministrazione dei beni, non viene più menzionato il quadro indiziario di sottoposizione, diretta o indiretta, alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'art.416 *bis* c.p., che il comma primo della disposizione annovera quale caso per disporre ulteriori indagini e verifiche.

² Il Tribunale di Palermo negli ultimi anni ha emesso due decreti di confisca, *ex* art. 3 *quinqües*, e segnatamente quello del 3.6.1999 nei confronti della Sicilconcrete S.r.l. e più di recente - precisamente con decreto del 14/28.11.2006 - la confisca del complesso dei beni e dell'intero capitale sociale della società Centralgas s.p.a., Vigorgas serbatoi s.r.l., Ital metano s.r.l. e Gas sud s.r.l., essendo emersi sufficienti elementi indiziari della loro provenienza illecita, intesa quest'ultima come immanente connotazione illecita - strumentale delle stesse attività economiche societarie rispetto all'attività illecita

La portata dell'agevolazione è discussa, e non potrebbe essere diversamente, trattandosi di una questione alquanto delicata perché incidente su beni oggetto di tutela costituzionale (la libertà di iniziativa economica ed il diritto di proprietà tutelati dagli articoli 41 e 42 Cost.) di soggetti non socialmente pericolosi.

Da taluno il "contributo agevolatore" è stato esteso a tutte quelle attività capaci di arrecare all'agevolato una qualsivoglia utilità suscettibile di valutazione economica³.

Così ragionando potrebbe inquadrarsi negli articoli 3 *quater* e 3 *quinquies* persino l'ipotesi in cui un indiziato mafioso, pur non ingerendosi in alcun modo nella gestione societaria di un'impresa della quale è socio, impresa ad oggetto lecito ed esercitata nella assoluta regolarità dai restanti soci (magari inconsapevoli delle attività delittuose del primo), si limiti a percepire i dividendi sugli utili eventualmente realizzati.

Il risvolto paradossale che può scaturirne induce a non condividere una visione così ampia della agevolazione che finisce con espandere a dismisura l'effetto ablatorio, anche in danno di soggetti ai quali non è possibile muovere alcun rimprovero.

D'altra parte va considerato che la stessa lettera dell'art. 3 *quater* riferisce l'agevolazione all' "attività" delittuosa delle persone nei cui confronti è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale ai sensi dell'art. 2 L. cit., ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per i delitti ivi espressamente indicati, e nel caso della distribuzione dei dividendi l'impresa societaria non apporta in alcun modo un diretto beneficio alla attività illecita personalmente e separatamente svolta dall'agevolato.

Nemmeno può ravvisarsi l'agevolazione in presenza di una connessione funzionale tra l'attività economica dell'agevolante e quella dell'agevolato e tuttavia in riferimento ad ipotesi delittuose diverse da quelle indicate nello stesso art. 3 *quater*⁴.

del proposto. Nelle suddette società, collegate tra loro e soggette nella sostanza ad un unico centro di imputazione di interessi, ed in specie nella Centralgas s.p.a. e Vigorgas serbatoi s.r.l., il proposto risultava aver svolto le funzioni di consigliere di amministrazione (nella Centralgas a seguito di delibera dell'assemblea sociale adottata in piena coincidenza temporale con il suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti). Il contributo agevolatore è stato identificato nella "obiettiva commistione d'interessi tra l'attività illecita posta in essere dal proposto nel contesto dell'associazione mafiosa e del traffico degli stupefacenti e l'attività gestionale delle suddette società, costantemente esercitata dagli organi amministrativi in modo assolutamente illecito e irregolare, con disinvolute operazioni di falsificazione della realtà contabile sostanziale e soprattutto in violazione della normativa bancaria antiriciclaggio, sì da potersi agevolmente inferire che la prima abbia apportato nell'attività d'impresa taluni cospicui capitali necessari agli aumenti di capitale e alle operazioni di acquisizione dei rami aziendali a loro volta strumentali all'ottenimento di cospicui mutui; e che la seconda sia invece servita all'attività dell'indiziato come tramite per investire e riciclare in essa il denaro proveniente dalle sue attività illecite".

³ Va da sé che l'agevolazione non può rintracciarsi in un vantaggio meramente personale (si faccia il caso di una società nei cui locali aziendali venga tenuto nascosto un latitante mafioso), salva la rilevanza penale - *ex artt.* 378 c.p. e 7 d.l. 152/1992 - della condotta consapevole di colui il quale tale vantaggio ha arrecato al sodalizio mafioso.

⁴ Si pensi all'organo amministrativo di una società di capitali che autorizzi consapevolmente il versamento in conto capitale di somme di denaro provenienti dall'evasione fiscale dei redditi da locazione di taluni beni ereditari da parte di uno dei suoi soci, indiziato di appartenenza all'associazione mafiosa o di taluno di quei delitti indicati nell'art. 3 *quater*.

Non rimane che aderire ad un'interpretazione più rigorosa, oltre che già consolidata a livello giurisprudenziale, intendendo per agevolazione soltanto quella che dia luogo ad un'obiettiva commistione d'interessi tra le attività delittuose dell'agevolato, specificamente indicate nell'art. 3 *quater*, e l'attività dell'impresa agevolante, al di fuori di un diretto coinvolgimento di quest'ultima nell'attività delittuosa dell'agevolato o della sua incolpevole soggezione alla tirannia dell'agevolato⁵.

Come già accennato, questa situazione può realizzarsi nel caso in cui un'attività economica, agevolatrice degli interessi mafiosi, sia esercitata in forma societaria, peraltro da soci non tutti direttamente coinvolti nell'attività criminosa dell'agevolato.

In quest'ultima ipotesi l'impresa non può ritenersi vittima dell'organizzazione criminale (e ciò perché alcuni dei suoi contitolari sono responsabili dell'attività illecita) né del resto pienamente coinvolta nella medesima in quanto non tutti i soci ne sono responsabili.

⁵ In questi termini, Corte cost. sentenza 20 novembre 1995, n. 487. Con questa decisione il giudice delle leggi ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Appello di Palermo con ordinanza del 21.3.1995 (emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione Agnello R. ed altri), in riferimento all'art.27, comma 1, Cost., dell'art. 3 *quinquies* comma 2, legge citata (dichiarando, per contro, l'illegittimità costituzionale della stessa norma nella parte in cui non prevede che avverso il provvedimento di confisca possano proporsi le impugnazioni previste dall'art.3 *ter*, comma 2, della medesima legge), sotto l'aspetto che la confisca ivi prevista potrebbe colpire soggetti sostanzialmente incolpevoli, che per il semplice fatto di essere titolari di beni "oggettivamente pericolosi" sopporterebbero le conseguenze pregiudizievoli di un comportamento altrui. L'infondatezza della questione è stata argomentata con i seguenti rilievi chiari, perpiscui e del tutto condivisibili: "A fondamento della misura della sospensione temporanea dall'amministrazione dei beni, sta, infatti, la necessità di impedire che una determinata attività economica che presenti connotazioni agevolative del fenomeno mafioso, e dunque operi, come nel caso del quale il giudice *a quo* è chiamato ad occuparsi, in posizione di contiguità rispetto a soggetti indiziati di appartenere a pericolose cosche locali, realizzi o possa comunque contribuire a realizzare un utile strumento di appoggio per l'attività di quei sodalizi, sia sul piano strettamente economico, sia su quello di un più agevole controllo del territorio e del mercato, con inevitabili riflessi espansivi della infiltrazione mafiosa in settori ed attività in sé leciti. Una misura, quindi, destinata a svolgere nel sistema una funzione meramente cautelare e che si radica su un presupposto altrettanto specifico, quale è quello del carattere per così dire ausiliario che una certa attività economica si ritiene presenti rispetto alla realizzazione degli interessi mafiosi. *In una simile prospettiva, ci si avvede allora agevolmente di come i titolari di quelle attività non possano affatto ritenersi "terzi" rispetto alla realizzazione di quegli interessi, considerato che è proprio attraverso la libera gestione dei loro beni che viene ineluttabilmente a realizzarsi quel circuito e commistione di posizioni dominanti e rendite che contribuisce a rafforzare la presenza, anche economica, delle cosche sul territorio. Alla scelta, dunque, di svolgere una attività che presenta le connotazioni agevolative di cui innanzi si è detto, logicamente si sovrappone la consapevolezza delle conseguenze che da ciò possono scaturire, consentendo pertanto di escludere quella situazione soggettiva di "sostanziale inconsapevolezza" sulla quale il giudice *a quo* si è attestato per dedurre le prospettate censure. Ove, quindi, all'esito della temporanea sospensione dell'amministrazione dei beni, emergano elementi atti a far ritenere che quei beni siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, e si appalesi quindi per questa via ormai realizzata una obiettiva commistione di interessi tra attività d'impresa ed attività mafiosa, ben si spiega, allora, la funzione e la legittimità del provvedimento ablatorio, giacché gli effetti che ne scaturiscono si riflettono sui beni di un soggetto certamente non estraneo nel quadro della complessiva gestione del patrimonio mafioso, che a sua volta rappresenta, in ultima analisi, l'obiettivo finale che la confisca mira a comprimere". Nello stesso senso, sia pure accentuando univocità e pregnanza degli elementi indiziari suffraganti l'obiettiva commistione, Cass. pen. Sez. I, 08/02/1999 – 29/03/1999, n. 1112, Proc. Gen. in proc. Galuppo ed altri.*

In definitiva duplice è la finalità delle misure in esame: fronteggiare l'infiltrazione e strumentalizzazione da parte delle organizzazioni criminali di talune attività economiche lecite; sottrarre al terzo esercente l'attività agevolatrice il frutto della "obiettiva commistione di interessi" tra l'attività illecita altrui e la propria attività economica, anche se risultata esercitata con capitali e modalità di esercizio formalmente lecite.

A quest'ultimo riguardo va sottolineato che l'art. 3 *quinquies*, comma 2, stabilisce che l'eventuale provvedimento di confisca ricade sui "beni che si ha motivo di ritenere siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego".

In tale disposizione è perciò previsto quale unico presupposto legittimante la confisca quello della presumibile origine illecita dei beni, senza alcun cenno al restante presupposto della sproporzione tra i redditi (o l'attività economica svolta) ed il valore dei beni, menzionato, invece, nell'art. 2 *ter*.

Ed in effetti quest'ultimo presupposto mal si attaglia ad un'ipotesi in cui può ragionevolmente inferirsi che è la stessa attività produttiva di reddito ad essere illecita.

Se vi sono motivi per ritenere che l'attività d'impresa in quanto tale possa agevolare le attività delittuose dell'agevolato, a poco rileva la verifica sulla provenienza dei capitali investiti, legittimandosi la misura ablatoria dell'impresa quale entità essa stessa produttiva di capitali illeciti.

Ne consegue che non può escludersi l'operatività dell'effetto ablatorio in relazione a talune partecipazioni e/o frazione di beni aziendali, soltanto perché i capitali investiti dai soci (originariamente e/o successivamente) possono ritenersi, in tutto o in parte, di legittima provenienza, atteso che comunque sono stati immessi ed eventualmente incrementati, in un ciclo aziendale obiettivamente commisto all'attività illecita di uno o più soci agevolati⁶.

L'estensione dell'effetto ablatorio all'intero complesso aziendale, vieppiù s'impone nel caso che ci occupa, anche considerando la confusione patrimoniale determinata dall'esercizio di un'impresa formalmente individuale.

⁶ In termini analoghi la Corte di Appello di Catania, decreto del 21.11.1997, Spampinato ed altri, che ha affermato: "la confisca non scatta per i singoli beni, salva l'ipotesi in cui ciò sia concretamente praticabile" ed il già citato decreto della Corte di Appello di Palermo, Tre Noci S.r.l. ed altri, laddove si è osservato che "appare evidente che i profitti di un'attività imprenditoriale, pur se intrapresa con capitali di origine lecita, ove costituiscano il prodotto reddituale di azioni delittuose alle quali sono direttamente collegate da un rapporto di causa ad effetto, non possono essere considerati di origine lecita, così come non possono esserlo anche quei beni che dei detti utili costituiscono il reimpiego; ed ancora Trib. Palermo, decr. 3 giugno 1999, Soc. Sicilconcrete S.r.l., in cui si osserva che la confisca dell'intero patrimonio sociale - disposta dal tribunale nel caso di specie - «non significa disconoscere l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui la confisca non può aggredire indiscriminatamente tutto il patrimonio del proposto, bensì deve riguardare sempre singoli beni rispetto ai quali siano individuabili le ragioni della illegittima provenienza; ma vuol dire solamente prendere atto che siffatta impostazione, quando si è di fronte ad una realtà produttiva nel suo complesso e dinamico operare, non può che riferirsi all'intera azienda».

Pertanto, anche alla luce di tali criteri di giudizio, deve disporsi la confisca, *ex art. 3 quinquies* L. 575/65, di una quota ideale pari al 55%, spettante al Borruso sulla società occulta siglata con il Martello per la gestione della impresa "Occhialeria Borruso", intestata a Borruso Giovanni.

Tali utilità vanno integralmente confiscate, sussistendo fondati motivi per ritenerle unite o mescolate, sin dall'inizio dell'attività d'impresa ed in guisa da formare un sol tutto, alle attività delittuose del Martello, soggetto di spessore mafioso che il Borruso non può avere scusabilmente ignorato, anche in ragione della sottoposizione a misura di prevenzione ed alla detenzione per associazione mafiosa ed omicidio.

Grazie a questa occulta società il Martello ha potuto reimpiegare i capitali illeciti in precedenza accumulati agendo all'interno del sodalizio mafioso e sfruttandone anche a proprio vantaggio la forza d'intimidazione.

P.Q.M.

Visti gli artt.1 e ss. della L. n. 575 del 1965, e successive modifiche ed integrazioni;

dispone la confisca della quota pari al 45% spettante al proposto Martello Mario nonché della quota pari al 55% spettante a Borruso Giovanni, nato a Palermo il 28.11.1959, sulla società occulta fra gli stessi costituita per la gestione dell'impresa individuale "Occhialeria Borruso", intestata a Borruso Giovanni (BRRGNN59S28G273O), con sede in Palermo alla via Aurispa n. 117;

dispone la confisca dell'intero complesso aziendale della predetta impresa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Palermo, 29.10.2009.

Il Giudice estensore

Guglielmo Nicastro

Il Presidente

Cesare Vincenti